

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

composta dai seguenti magistrati:

- 1) dott. Salvatore Ligori - presidente rel.
- 2) dott. Paolo Vadalà - consigliere;
- 3) dott. Francesca Altrui - consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA  
FRA**

FALLIMENTO

*APPELLANTE*

**CONTRO**

AMMINISTRATORI  
SOCIETÀ INCORPORANTE  
SOCIETÀ INCORPORATA  
BANCA ALFA  
BANCA BETA

*APPELLATI*

avente ad oggetto "altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali)"

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

I. Con atto di citazione notificato il 23-7-14 il curatore del Fallimento della SOCIETÀ dichiarata fallita con sentenza OMISSIS del Tribunale di Terni, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Perugia SOCIETÀ INCORPORANTE, ma poi anche SOCIETÀ INCORPORATA, BANCA ALFA e BANCA BETA.

La curatela imputava agli amministratori convenuti diversi illeciti chiedendone ex art. 146 l. fall. e/o 2043 c.c. la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società poi fallita.

Fra i debiti illeciti imputati c'era quello del ricorso abusivo al credito presso le banche convenute nonostante la situazione di dissesto ormai irreversibile della società: illecito questo nel quale le dette banche dovevano ritenersi, "sin dal gennaio 2008", concorrenti per l'"abusiva concessione di credito" attraverso finanziamenti, leasing, aperture di credito e anticipazioni in conto corrente — le banche, "operatori qualificati perfettamente in grado di rilevare i sintomi di dissesto di un'impresa attraverso la valutazione dei dati di bilancio e le indicazioni della Centrale Rischi", avevano violato "i principi di diligenza del banchiere accorto" —; sicché per questa abusiva concessione del credito anche le banche dovevano "essere riconosciute responsabili", in solido con gli amministratori, "ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. nonché in concorso con gli amministratori ai sensi dell'art. 146 L. F." (veniva

*Sentenza, Corte d'Appello di Perugia, Pres. Rel. Ligori, n. 733 del 22 novembre 2019*

richiamata Cass. 10/13413) "per il danno immediato e diretto derivato al patrimonio della società poi fallita". L'ammontare del danno veniva indicato in primis in euro 17.844.222,00 ed in subordine in euro 12.070.218,00, slava comunque la diversa quantificazione.

I convenuti si costituivano tutti — si costituiva però la società incorporante e non l'incorporata che doveva ritenersi estromessa dalla causa con l'accordo delle altre parti — chiedendo il rigetto delle domande della curatela attrice.

Con sentenza 28-4/2-5-17 l'adito Tribunale:

- dichiarava "il difetto di legittimazione attiva" del curatore del fallimento "per l'azione" (di responsabilità) "da illecito aquiliano da abusiva concessione di credito nei confronti delle banche convenute";
- rigettava "la medesima domanda, qualificata come" (azione di) "responsabilità in concorso con gli amministratori ex art. 146 lf";
- condannava parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore di dette banche.

Con separata ordinanza disponeva per il prosieguo del giudizio nei confronti degli amministratori.

Avverso detta sentenza proponeva appello la curatela attrice con citazione di tutti i convenuti, amministratori e banche, davanti a questa Corte.

Mentre gli amministratori rimanevano contumaci, si costituivano le banche convenute resistendo all'impugnazione, riproponendo in subordine le eccezioni rimaste assorbite nella decisione del primo giudice o proponendo appello incidentale condizionato.

Con ordinanza 25-1-18 la Corte rigettava le istanze istruttorie dell'appellante.

La causa passava quindi in decisione.

2. Con l'atto d'appello la curatela attrice chiede la riforma dell'impugnata sentenza nel senso della dichiarazione di "responsabilità, ai sensi degli artt. 146 L.F. e/o 2043 c.c. per il titolo in narrativa, concorrente con quella" degli amministratori, delle banche convenute e conseguentemente "condannarli, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare", nelle misure già indicate in citazione di euro 17.844.222,00 o, in subordine, di euro 12.070.218,00, salva diversa quantificazione, previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi dal primo giudice.

Va premesso il rilievo che la sentenza, sebbene si autoqualifichi come "non definitiva", è da intendere come sentenza definitiva per quanto riguarda le domande proposte dalla curatela contro le banche, attesa la pronuncia sulle spese appunto fra la curatela attrice e le banche (il provvedimento di separazione della cause decise dalle altre di cui si è rinviata la decisione può essere implicito: Cass. 97/1417). Semmai può parlarsi di sentenza parziale nel senso che non ha provveduto (in via definitiva, come s'è detto) su tutte le domande costituenti l'oggetto originario del giudizio.

Poiché la sentenza impugnata non si pronuncia affatto sulla responsabilità degli amministratori convenuti, ma solo su quella delle banche, è da ritenere che le conclusioni dell'appello, al di là di una certa ambiguità della formulazione, siano riferibili alle sole banche e non anche agli amministratori.

Ma atteso il carattere definitivo della sentenza nei confronti delle banche, e dunque la separazione dalle altre delle cause che hanno come convenute le banche, la curatela non avrebbe potuto limitarsi a chiedere il rigetto delle eccezioni sollevate dai convenuti ed accolte

*Sentenza, Corte d'Appello di Perugia, Pres. Rel. Ligori, n. 733 del 22 novembre 2019*

dal primo giudice, per poi ottenere nel prosieguo del giudizio la condanna delle banche in solido con quella degli amministratori, ma ha dovuto concludere per la condanna al risarcimento del danno a carico delle banche, cosa possibile attesa l'assenza di contraddittorio necessario fra i soggetti chiamati a rispondere in solido fra loro.

Non si comprende il rilievo dell'incorporata secondo cui la curatela avrebbe omesso di riproporre in appello la domanda di accertamento della responsabilità delle banche. La domanda appare chiaramente presente, come s'è visto, nelle conclusioni dell'atto d'appello ed è da ritenere fondata sulle deduzioni formulate nella citazione introduttiva, che la curatela ben poteva limitarsi a richiamare, anche implicitamente, non vedendosi l'utilità di riesporre quelle deduzioni sulle quali il primo giudice non s'è in alcun modo pronunciato.

Ciò posto va osservato che il Tribunale ha motivato la sua decisione precisando anzitutto che la curatela in relazione alla medesima condotta delle banche ("il fatto allegato dalla Curatela è lo stesso"), consistita nell'aver concesso credito alla società poi fallita senza che ve ne fossero e condizioni", e cioè, è da intendere, perché gli amministratori vi ricorrevano abusivamente in violazione dell'art. 218 l.f., aveva inteso esercitare due diverse azioni (l'affermazione della duplicità delle domande sin dalla citazione introduttiva, appare invece corretta: cfr. "nonché"):

- a) un'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale (aquiliana) ex art. 2043 c.c.;
- b) un'azione, pur essa in definitiva di responsabilità extracontrattuale ("La responsabilità della banca rimane extracontrattuale"), e dunque ex art. 2043 c.c., che deriverebbe però dal "concorso "esterno" nell'illecito contrattuale" degli amministratori, violativa, è da intendere, dell'art. 218 l. fall, che rederebbe responsabili (questi ultimi) ex art. 146 l. f. nei confronti della società.

Il Tribunale ha motivato la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva della curatela in relazione all'azione di cui supra sub a):

- richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione a SS.UU. 06/70293, 7030 e 7031, per la quale *"Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore ... l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causali ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decolla, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. Nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanze dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate cioè alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 cod. civ., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore"*. Giurisprudenza, affermava il Tribunale, non sconfessata da quella successiva; ed in particolare da Cass. 10/13413, che, dando continuità all'orientamento di cui alle sopra richiamate sentenza, si limitava a riconoscere la legittimazione della curatela ad agire nei confronti del finanziatore "quale concorrente dell'illecito contrattuale ex art. 146 l.f. e 2393 c.c."; e cioè all'azione di cui supra sub b).

Il Tribunale ha poi motivato il rigetto della domanda di cui sopra sub b) affermando:

- che non convinceva "la prospettazione del danno derivante dall'erogazione di credito a società "decolla", senza le cautele del caso, come danno immediato e diretto al patrimonio dell'impresa. Il finanziamento oppure l'ampliamento delle linee di credito, apportando nuove risorse finanziarie genera un incremento delle risorse patrimoniali della società. In sé e per sé quindi la stipula del contratto bancario non rappresenta un danno per la società: è il cattivo uso che di quelle risorse si fa che. Semmai, aggrava il dissesto e quindi genera danno. ... il solo incremento dei debiti per effetto della concessione di un mutuo o di un'apertura di

*Sentenza, Corte d'Appello di Perugia, Pres. Rel. Ligori, n. 733 del 22 novembre 2019*

credito non costituisce quindi un "danno". E ancora "va escluso che esista un danno alla massa derivante dalla prosecuzione di impresa in quanto sono i singoli creditori - "ingannati" dall'apparenza di solidità dell'impresa - a risentire danno dall'abusiva concessione di credito"; - che la responsabilità delle banche in concorso con quella degli amministratori richiedeva, "come nella fattispecie concretamente esaminata da Cass. 13413/2010, che il reato di abusivo ricorso al credito o la bancarotta fraudolenta siano stati posti in essere in concorso (doloso) dall'amministratore e dal funzionario di banca; non è invece configurabile un concorso colposo nel reato doloso, a meno che il reato di cui si discute non sia previsto anche nella forma colposa (situazione che non ricorre nel caso dei reati fallimentari indicati" - che comunque (anche se, è da intendere, rilevasse anche la colpa delle banche) la natura extracontrattuale della responsabilità per l'illecito, da ritenere istantaneo, colposo della banca renderebbe il diritto al risarcimento prescritto ex art. 2947 c.c., secondo il quale "Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato": giorno da identificare con la "stipula del contratto che eroga le risorse finanziarie" e non, come invece sostiene dalla curatela, dal momento in cui il danno si manifesta, per essere il patrimonio sociale divenuto insufficiente al pagamento dei debiti, da presumere coincidente con la data della dichiarazione di fallimento salvo prova contraria ("a carico degli amministratori" o dei concorrenti, è da intendere).

Anche comunque accogliendo questa diversa tesi si poneva la seguente alternativa: o all'epoca della stipula delle operazioni - le "operazioni controverse si collocano ... tutte nell'anno 2008", fra il febbraio e l'aprile 2008 — il danno era già percepibile, ed allora l'azione era prescritta, atteso che la citazione è stata notificata alle varie banche fra il 28-7-14 ed il 2-1-15; oppure il danno non era percepibile, ciò che però implicava il fatto che non era percepibile l'insolvenza, ed allora la domanda si presentava infondata per difetto di colpa nella banca ed andava rigettata nel merito.

La sospensione della prescrizione dell'azione nei confronti degli amministratori ex art. 2941 n. 7 c.c. non si trasmetteva all'azione nei confronti dei concorrenti, coobbligati in solido ex art. 1310 c.c..

3. A sostegno della sua impugnazione la curatela deduce anzitutto:

A) che era infondata la "prima delle ragioni per le quali il Tribunale di Perugia rigetta nel merito. la domanda di accertamento della responsabilità concorrente delle Banche nella condotta illecita degli amministratori, rappresentata dall'abusivo ricorso al credito": quella per la quale, come s'è visto, non convinceva "la prospettazione del danno derivante dall'erogazione di credito a società decotta, senza le cautele del caso, come danno immediato e diretto al patrimonio All'impresa", perché non la stipula in sé del contratto bancario, ma il cattivo uso delle risorse conseguite che potrebbe aggravare il dissesto e generare quindi il danno per la società.

Come sostenuto in primo grado si doveva ritenere, in coerenza con autorevole dottrina, che "per l'impresa che si trova in grave crisi di liquidità, quale era la SOCIETA' il finanziamento non costituisce un arricchimento (vantaggio) poiché essa, in tali circostanze, ben difficilmente è in grado di utilizzarla in modo efficiente la liquidità ottenuta: nella migliore delle ipotesi, infatti, il capitale erogato viene destinato al pagamento dei debiti correnti a breve, cosicché al debito preesistente viene sostituito il debito verso le banche, che è notoriamente più oneroso di quello verso i fornitori". In primo grado aveva prodotto documentazione dalla quale risultava che il direttore di una delle banche convenute, la BANCA BETA, era indagato per il reato di usura di cui all'art. 644 c.p..

La recente pronuncia di Cass. 17/9983 aveva comunque riconosciuto che era errato affermare che l'attività di erogazione del credito "non sia mai di per sé abusiva", dovendosi riconoscere che in caso di "ricorso abusivo al credito" "la stessa erogazione del credito, ove sia stata

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*



*Sentenza, Corte d'Appello di Perugia, Pres. Rel. Ligori, n. 733 del 22 novembre 2019*

accertata la perdita del capitale sociale" della società finanziata, "integra un concorrente illecito della banca", "compartecipe" della *mala gestio* degli amministratori, che cagiona "un danno per la società in sé, oltre che per i creditori anteriori": danno identificabile "nel ritardo nell'emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell'apertura de/la procedura concorsuale", ed è dunque fonte di un'obbligazione risarcitoria a carico della banca in via solidale (art. 2055 c.c.) con gli amministratori.

Gli stessi principi erano peraltro già rinvenibili nella "nota" sentenza del Tribunale di Prato del 15-2-17 n. 152/17, la quale aveva affermato "l'art. 218 L.F." pone, oltre "un divieto" per l'imprenditore, "il dovere, per le banche, di conformarsi alle regole generiche di diligenza e prudenza" nell'erogazione del credito, e poteva perciò essere loro imputata una "responsabilità extracontrattuale da contatto" per il "concorso, con condotte gravemente colpose ... nel ricorso abusivo al credito degli amministratori".

B) che era poi infondata anche l'altra ragione del "rigetto della domanda nel merito", e cioè la ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione anche sul presupposto che la responsabilità concorsuale delle banche potesse essere fondata sulla colpa (l'appellante parla di "avventata o comunque imprudente concessione di credito da parte delle banche").

La giurisprudenza era costante nell'affermare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito o da quello in cui si produce oggettivamente il danno, ma da quello in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (veniva richiamata Cass. 11/26188).

E nel caso di specie la condotta illecita concorrente, iniziata con l'erogazione dei finanziamenti e la concessione di aperture di credito, era proseguita col mantenimento delle linee di credito e comunque gli effetti di tale condotta, e cioè il danno al patrimonio sociale, si sono consolidati e sono divenuti percepibili, dai creditori sociali, solo con la dichiarazione di fallimento. La società sin dalla fine del 2007 aveva operato in bilancio delle appostazioni illegittime con le quali erano state occultate (rendendole non percepibili dai comuni creditori) le perdite, mentre l'incapienza patrimoniale della società ben poteva essere rilevata dalle banche, sia per il particolare servizio espletato, che per il fatto che le stesse sono operatori qualificati in grado di rilevare i sintomi di dissesto di un'impresa attraverso le valutazioni dei dati di bilancio e le rilevazioni della Centrale Rischi (venivano richiamate Cass. 07/14978 e 10/7956). La data di tale dichiarazione deve comunque presumersi, salvo prova contraria, coincidente col *dies a quo* di decorrenza della prescrizione (veniva richiamata Cass. 15/24715, peraltro relativa all'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.)

Comunque l'azione non potrebbe considerarsi prescritta neanche se si volesse considerare *dies a quo* del termine di prescrizione la data, del 19-8-09, della pubblicazione del bilancio al 31-12-08, il primo riportante una perdita, atteso che le citazioni sono state notificate con plichi spediti il 23-7-14 e ricevuti l'1-8-14, l'ulteriore notifica in data 20-1-15 alla società incorporante la incorporata, non rilevando ai fini in questione atteso che l'incorporazione non comporta l'estinzione della società incorporata.

La prova degli assunti attorei risultava già dalla documentazione acquisita, ma poteva essere integrata dai mezzi di prova (prova per testi e ctu) chiesti in primo grado e non ammessi dal primo giudice; nei quali mezzi l'appellante perciò insisteva.

4. L'appello, riconosciuta l'infondatezza dell'eccezione di taluno degli appellati di inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dell'art. 342 c.p.c., appare infondato.

*Sentenza, Corte d'Appello di Perugia, Pres. Rel. Ligori, n. 733 del 22 novembre 2019*

Va premesso il rilievo che, sebbene le conclusioni dell'atto d'appello ricalchino quella contenute nella citazione, la curatela censura l'impugnata sentenza solo nella parte in cui rigetta nel merito la domanda della curatela — quella di cui supra sub b) — fondata sull'addebito alle banche di una condotta concorrente con quella degli amministratori nella specie di una condotta accessoria all'illecito posto in essere dagli amministratori col ricorso abusivo al credito punto dall'art. 218 l. fall. e non anche — cosa sfuggita alla Corte in sede di pronuncia dell'ordinanza 25-1-18 — nella parte in cui rigetta l'altra domanda vista nelle conclusioni del curatore — quella di cui supra sub a), che dovrebbe perciò riferirsi al caso in cui alla banca si imputi un illecito autonomo, per violazione di norme di cui sarebbe direttamente destinataria, sia pure concorrente con l'illecito degli amministratori nella causazione del danno — dichiarando il difetto di legittimazione ad agire del curatore.

L'impugnazione perciò deve ritenersi in effetti proposta o comunque risulta ammissibile, perché sostenuta da motivi di impugnazione, solo con riguardo alla decisione sulla domanda di cui supra sub b) e la decisione del primo giudice di rigetto dell'altra domanda (fra curatela e banche) deve perciò ritenersi passata in giudicato.

5. a. Ciò posto, quanto al motivo d'appello sub A), va premesso il rilievo che la sentenza del Tribunale nella parte impugnata col motivo in discorso sembra da interpretare nel senso che non nega (suppostamente in rito) la legittimazione ad agire del curatore — questa legittimazione sembra affermata attraverso il richiamo a Cass. 10/13413, dalla quale il Tribunale verosimilmente si sentiva vincolato —, ma nega la fondatezza nel merito della domanda negando che gli illeciti imputati alle banche — si sta parlando della condotta accessoria al ricorso abusivo al credito degli amministratori — cagionino un danno diretto e immediato alla società, cagionandolo invece ai creditori.

L'argomento svolto dal Tribunale, nei termini astratti della sua formulazione, avrebbe però potuto essere utilizzato per negare la stessa legittimazione attiva del curatore anche in relazione alla domanda di cui supra sub b). Del resto una tale pronuncia sembra da intendere come pronuncia non in rito — il curatore affermava l'esistenza di un danno diretto alla società per il quale appare avere dunque la legittimazione *ad causam* a chiedere il risarcimento — ma di merito, in ragione appunto dell'inesistenza del pur affermato danno diretto alla società, il danno dovendo intendersi cagionato ai creditori, i quali soltanto avrebbero perciò la legittimazione ad causam a chiederne il risarcimento —. E non sembra peraltro che — salvo forse il caso del concorso dei funzionari di banca nel reato ex art. 218 l. fall. degli amministratori di cui a Cass. 10/13413 — possa esserci differenza di soluzione alla questione della legittimazione del curatore a seconda che la condotta di erogazione del credito da parte della banca sia qualificata come illecito autonomo o come condotta accessoria alla condotta illecita degli amministratori di ricorso al credito, atteso che il meccanismo causale della produzione del danno e la sua qualificazione giuridica in base all'interesse protetto, come danno alla società o ai creditori, non sembra che possa essere diverso. Ciò spiega perché il motivo d'appello in esame possa essere stato inteso da taluno degli appellati come inteso a far valere la legittimazione del curatore negata (suppostamente in rito) dal primo giudice — si parla della BANCA BETA, che perciò eccepisce, erroneamente, come s'è visto, l'inammissibilità dell'appello per non avere la curatela formulato conclusioni di merito —.

Questi rilievi sembrano comunque legittimare il fatto che alla censura dell'appellante, il quale come argomento fondamentale richiama Cass. 17/9983, in linea con Cass. 10/13413, nella parte in cui afferma l'esistenza in un caso come quello di specie di un danno diretto alla società, traendone peraltro la conseguenza della legittimazione del curatore ad agire contro la banca, si opponga la più recente Cass. 17/11798, la quale, riconfermando l'orientamento delle sentenze del 2006 sopra richiamate, nel senso che "*Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (in particolare una banca), l'azione da illecito di natura aquiliana per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva*

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile* Avv. Antonio De Simone – *Direttore Scientifico* Avv. Walter Giacomo Caturano

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Perugia, Pres. Rel. Ligori, n. 733 del 22 novembre 2019*

*concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un'impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di un soggetto economicamente valido", sul presupposto che "nel sistema della legge fallimentare la legittimazione di tale organo ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua finzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo", ha affermato che al novero di queste azioni non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale appunto. "analogamente a quella prevista dall'art. 2395 cod. civ., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell'impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima".*

Si tratta di un principio di portata generale, che sembra valere anche per il caso — come quello che qui ci interessa — che alla banca sia imputato come illecito la condotta accessoria alla condotta illecita degli amministratori di ricorso abusivo al credito.

La Corte intende cioè nella *vexata quaestio* attenersi a questo orientamento. Del resto nell'ordinanza 25-1-18 s'era osservato che l'art. 218 l. fall. prevede un illecito a carico dell'imprenditore, il quale pertanto non può rientrare fra i soggetti tutelati dalla norma, e non potrebbe dunque ritenersi tutelata la società nel caso in cui l'imprenditore sia, come nel caso di specie, una società che agisca tramite i suoi organi, potendo la condotta risultare offensiva (oltre che di chi concede il credito, quando al condotta sia posta in essere "dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza") dei singoli creditori (art. 2395 c.c.), per la tutela dell'interesse dei quali il curatore non è appunto legittimato ad agire.

b. Va peraltro rilevato che comunque la questione dell'esistenza di un danno diretto alla società — dalla quale, come s'è visto, sembra dipendere la legittimazione ad agire del curatore nel senso sopra visto — appare nel caso concreto superata dal fatto che il primo giudice ha comunque affermato l'infondatezza nel merito della domanda perché il terzo, nel caso di specie le banche, rispondono della condotta accessoria all'illecito degli amministratori, come appunto nel caso regolato da Cass. 10/13413, solo a titolo di dolo, e dunque con la conoscenza effettiva dell'incapienza patrimoniale della società e non anche a titolo di colpa, e cioè per sola possibilità, non attuata, di detta conoscenza: dolo che, è da intendere nella motivazione del primo giudice, la curatela non aveva non solo provato, ma neanche allegato; e che tale pronuncia non appare in alcun modo motivatamente censurata dall'appellante (a pag. 13 dell'atto d'appello la curatela dichiara di impugnare l'ampio passaggio della sentenza del Tribunale in cui è anche contenuta l'affermazione della necessità del dolo, ma nell'appello né si contesta tale necessità né, altrimenti, se ne afferma l'esistenza), che del resto, attraverso il richiamo a pronunce relative a condotte in ipotesi colpose delle banche, mostra di continuare ad imputare alla banche solo una condotta colposa.

Questo è stato rilevato, ad es., da BANCA BETA, la quale afferma che l'appello non sfiora minimamente la questione della necessità della "collusione" delle banche con gli amministratori.

La mancanza di alcuna censura su questo punto decisivo della motivazione del primo giudice basta per concludere nel senso del rigetto dell'appello.

Ritiene comunque la Corte di affermare la correttezza di quella tesi in diritto. A prescindere dal rilievo che l'art. 218 l. fall. prevede un delitto doloso, sicché il concorso dei funzionari delle banche in detto delitto non potrebbe che essere doloso, va rilevato che è affermazione

*Sentenza, Corte d'Appello di Perugia, Pres. Rel. Ligori, n. 733 del 22 novembre 2019*

generale abbastanza diffusa che la responsabilità civile, extracontrattuale, per il concorso del terzo nell'inadempimento altrui presupponga il dolo (secondo taluni anzi il dolo specifico costituito dall'intenzionalità del danno). Se ne trova conferma positiva nell'art. 2476 c.c. VII co. c.c., che proprio in materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l. afferma che *"Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori ... i soci che hanno intenzionalmente"*, e dunque con dolo, *"deciso o autorizzato"*, ma la condotta potrebbe estendersi ad ogni forma di concorso, *"il compimento di atti dannosi per la società, i socio i terzi"*; e non è certo pensabile che un terzo sia sottoposto ad un regime di responsabilità da concorso più grave di quello che grava sui soci.

Va poi rilevato che manca in effetti anche la sola allegazione da parte della curatela del dolo delle banche. C'è il riferimento invero al fatto che il direttore di una delle banche convenute, la BANCA BETA era indagato per il reato di usura di cui all'art. 644 c.p.. Ma il richiamo costitutivo in citazione solo un argomento per affermare che il danno prodotto dalla banca poteva considerarsi un anno diretto alla società, avendo provocato *"l'incremento di deficit del patrimonio sociale"*.

La prova comunque manca. Già nell'ordinanza 25-1-18 la Corte avesse rilevato l'assenza di deduzioni in tale senso nelle deduzioni della curatela e che nessuno dei capitoli della prova per testi dedotta dall'appellante mirava a provare il dolo. Del resto è improbabile che una banca conceda credito ad un imprenditore o società che sappia essere in stato di insolvenza. Solo nella replica alla conclusionale la curatela richiama la sentenza di condanna per usura dei funzionari della BANCA BETA quale indizio che la crisi finanziaria della SOCIETA' fosse *"non solo conoscibile da tutte le Banche ma ben nota alle stesse"*. Deduzione inammissibile per la sua novità e comunque all'evidenza inidonea a provare il dolo nella condotta accessoria al ricorso abusivo del credito da parte degli amministratori delle società.

c. Rimane così assorbita la questione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione nel caso in cui si ammetta la responsabilità a titolo di colpa.

Anche questo motivo d'appello comunque, ove fosse da esaminare, non potrebbe portare all'accoglimento della domanda. Se nei casi come quelli di specie la colpa della banca che eroga il credito è integrata dalla possibilità di accertare lo stato di insufficienza patrimoniale dell'impresa (Cass. 15/24715) che quel credito chiede, allora già alla data di erogazione del credito — illecito da considerare istantaneo perché l'erogazione appare sufficiente a far sorgere il debito del soggetto finanziato — dovrebbe all'evidenza potersi rilevare l'ipotetico danno alla società che quell'erogazione di credito comporterebbe e dunque da questa erogazione andrebbe fatto decorrere il dies a qua del termine di prescrizione. L'azione risulterebbe allora prescritta perché appare pacifico che tutte le erogazioni di credito sono avvenute al più tardi nel 2008 — la stessa curatela nella citazione introduttiva, senza fare riferimento alle date delle operazioni, si limita a quantificare l'ammontare di debiti verso le banche alla data, da ultimo, del 31-12-08 — e la notifica della citazione è avvenuta per tutte le banche nel 2014, quindi dopo la scadenza dei 5 anni da detta data. Ove di desse invece il caso contrario mancherebbe la colpa della banca e quindi comunque la fondatezza della domanda.

Confermato il rigetto delle istanze istruttorie della curatela, l'appello va perciò rigettato con la conferma dell'impugnata sentenza.

6. Alla soccombenza segue per l'appellante la condanna alle spese del grado in favore delle banche - l'appello non era rivolto, come s'è detto, contro gli amministratori, anche se questi sono stati convenuti rimanendo comunque contumaci - e la dichiarazione dell'esistenza delle condizioni di legge per la duplicazione del contributo unificato.



definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,

- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al rimborso in favore delle banche convenute delle spese del grado, che si liquidano in euro 25.000,00 ciascuna per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- dichiara l'esistenza delle condizioni di legge per la duplicazione a carico dell'appellante del contributo unificato.

Perugia, 17-10-2019

Il Presidente estensore  
Dott. Salvatore Ligori

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS